



Il Difensore Civico

L'Aquila, 11/02/2019

Prot. n. 0000240 AC

01.01.01/3 201913651

(riferimenti da riportare in ogni comunicazione)

Ministero della Economia e delle Finanze
Dipartimento delle Finanze Direzione
legislazione tributaria e federalismo fiscale
df.dltff@pce.finanze.it

OGGETTO: Risoluzione n. 2/DF del 13.12.2012

Codesto Ministero con risoluzione n. 2/DF del 13 dicembre 2012 nel fornire indicazioni in merito a problematiche concernenti rimborsi e conguagli IMU, al punto 5) ha affrontato la questione concernente la errata digitazione da parte dell'intermediario del codice catastale del Comune esprimendosi letteralmente come segue: *“Può accadere che l'intermediario (banca, Poste, agente della Riscossione), presso il quale è stato presentato il modello F24, riporti in maniera errata il codice catastale del comune ove è situato l'immobile, indicato dal contribuente nel modello F24. In questo caso l'intermediario, su richiesta del contribuente, secondo le vigenti disposizioni, deve richiedere l'annullamento del modello F24 che contiene l'errore e rinviarlo con i dati corretti. In questo modo la Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate è in grado di sistemare la base informativa, trasmettere ai comuni interessati i dati degli annullamenti e delle operazioni corrette, nonché effettuare le relative regolazioni finanziarie. Il contribuente terrà informati il comune interessato dell'avvenuta operazione nelle forme ritenute più idonee”*.

Questa Difesa Civica ha avuto modo di affrontare un caso simile in occasione di una richiesta di intervento da parte di una contribuente che contestava un avviso di accertamento IMU relativo all'acconto 2013 emesso da un Comune Abruzzese. A sostegno della propria richiesta, la contribuente allegava regolare ricevuta di versamento. Il Comune interessato, a seguito dell'intervento del Difensore civico, confermava il mancato ricevimento della quota IMU in questione precisando, inoltre, che la contribuente avrebbe dovuto effettuare le verifiche presso l'Ufficio Postale incaricato del pagamento secondo la procedura indicata dal Ministero delle Finanze nella risoluzione n. 2/2012. Il Difensore Civico si faceva carico, quindi, di fornire all'utente le informazioni ricevute, utili a risolvere la questione. Tutto ciò con conseguente insoddisfazione della contribuente che riteneva e ritiene troppo onerosa la procedura posta a carico dei cittadini nell'ipotesi di errore da parte dell'intermediario della riscossione.

Ovviamente non sussistevano le condizioni per contestare al Comune quanto richiesto; pur tuttavia questa Difesa Civica conviene sulla eccessiva onerosità della procedura posta a carico dei cittadini che non hanno alcuna possibilità di esercitare un controllo preventivo.



Il Difensore Civico

Infatti in occasione dei pagamenti effettuati tramite F24, gli intermediari provvedono a rilasciare quietanza direttamente sul modello predisposto dal contribuente (contenente la corretta indicazione del codice del Comune) con la conseguenza che a questi è preclusa ogni possibilità di controllo immediato sull'operato dell'intermediario.

La presentazione della ricevuta di versamento dovrebbe essere condizione sufficiente per revocare l'avviso di accertamento.

Si invita, pertanto, codesta Direzione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni sopra esposte e a fornire un cortese cenno di riscontro a questa Difesa civica.

Si ringrazia per la collaborazione e si saluta cordialmente.

Il Difensore Civico Regionale
Avv. Fabrizio Di Carlo